

Causa Bongiorno e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 gennaio 2010 (ricorso n. 4514/07)

Sicurezza pubblica – misure di prevenzione – applicazione – procedimento camerale non partecipato ex art. 4, comma 6, della l. n. 1423 del 1956 – violazione del diritto a un equo processo di cui all’art. 6, par. 1, CEDU – sotto il profilo della pubblicità delle udienze – sussiste.

Sicurezza pubblica – misure di sicurezza – confisca - ingerenza nel diritto al godimento dei beni – violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU – non sussiste.

Nel caso di specie, la Corte constata la violazione dell’art. 6, par. 1, in relazione al procedimento svolto ai sensi dell’art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio, poiché, ai fini del diritto ad un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato del procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.

Non costituisce illegittima ingerenza nel diritto al rispetto dei beni il provvedimento di confisca allorché tale misura sia stata disposta a tutela dell’interesse generale, volto cioè ad impedire un uso illecito e pericoloso di beni la cui provenienza lecita non è stata dimostrata, nell’ambito di una politica criminale che mira a combattere il fenomeno della criminalità organizzata.

Fatto. Era stato disposto il sequestro di beni nella disponibilità di un soggetto indiziato di appartenere ad un’associazione a delinquere e sproporzionati rispetto alle sue fonti di reddito legittimamente dimostrabili, ai sensi dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965. Tale misura di prevenzione era stata disposta da sezione specializzata del tribunale con ordinanza adottata in camera di consiglio. Sia la Corte d’appello che la Cassazione avevano rigettato i ricorsi promossi dai ricorrenti e confermato il provvedimento di confisca dei beni.

Veniva, quindi, proposto ricorso ai sensi dell’art. 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di cui all’art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, integrata dalla legge n. 575 del 1965.

Diritto. La Corte ha ricordato di aver già esaminato la questione della compatibilità con l’art. 6 CEDU della procedura relativa all’applicazione delle misure di prevenzione nel caso *Bocellari e Rizza*, analogo a quello in oggetto. In tale occasione era stato affermato che lo svolgimento in camera di consiglio del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, previsto dall’art. 4 della legge n. 1423 del 1956, non aveva permesso ai ricorrenti di chiedere e di ottenere un’udienza pubblica.

Sebbene la Corte abbia riconosciuto l’elevato grado di tecnicismo che caratterizza la procedura, avendo come obiettivo il controllo delle finanze e dei movimenti di capitali, è stato rilevato che occorre anche tenere presente la posta in gioco nelle procedure di prevenzione, che mirano alla confisca di beni e capitali, nonché gli effetti che esse possono produrre sulle persone. A fronte di ciò, il controllo del pubblico costituisce una garanzia del rispetto dei diritti dell’interessato.

Pertanto, poiché è essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento di applicazione di misure di sicurezza sia quanto meno offerta la possibilità di chiedere una pubblica udienza e i ricorrenti non avevano beneficiato di tale possibilità, la Corte ha constatato la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU.

La Corte ha viceversa respinto una doglianza in relazione alla pretesa violazione del diritto di proprietà, garantito dall’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, statuendo che la confisca ha sì determinato

un'ingerenza nel godimento dei diritti dei ricorrenti al rispetto dei loro beni, ma lo ha fatto in ragione di uno scopo che corrisponde all'interesse generale e cioè impedire un uso illecito e pericoloso di beni la cui provenienza lecita non è stata dimostrata, nell'ambito di una politica criminale che mira a combattere il fenomeno della criminalità organizzata.

Infine la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni materiali avanzata dai ricorrenti per mancanza del nesso di causalità, mentre a titolo di danno morale ha ritenuto che questo sia sufficientemente riparato dalla constatazione di violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU alla quale giunge.

Per le spese che si riferiscono alla presente procedura, la Corte ha giudicato eccessiva la domanda dei ricorrenti e ha deciso di concedere loro, congiuntamente, 3.000 euro a questo titolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – Protezione della proprietà

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

L. n. 575 del 1965, come modificata dalla L. n. 646 del 1982

L. n. 1423 del 1956

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente alla possibilità per i ricorrenti di chiedere ed ottenere una pubblica udienza nella procedura riguardante l'applicazione delle misure di prevenzione: *Bocellari e Rizza c. Italia* (ricorso n. 399/02), *Perre e altri c. Italia* (ricorso n. 1905/05).

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – l'uso dei beni in relazione all'interesse generale: *Arcuri e altri c. Italia* (ricorso n. 52024/99), *Riela e altri c. Italia* (ricorso n. 52439/99).